2

# COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA

*PROVINCIA DI PALERMO*

# Regolamento

# della Consulta Comunale dello Sport

(APPROVATO CON DELIBERA C.C. N°7 DEL 25/03/2009

## Art.1
## FUNZIONI E NOMINA

1. La Consulta Comunale dello Sport di Altavilla Milicia, istituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 11[1] della L.R. 16/5/1978, n.8 è un organo consultivo dell'Amministrazione Comunale in materia di Sport e viene nominata con determinazione Sindacale sentite tutte le organizzazioni sportive, Sindacali, scolastiche e sociali a cui la L.R. 8/78 fa riferimento.

## Art.2
## DURATA IN CARICA

1. I componenti della Consulta dello Sport durano in carica un quadriennio e cessano il loro mandato con lo scadere di quello Sindacale.

## Art.3
## SEDE

1. La Consulta Comunale dello Sport ha sede presso il Municipio di Altavilla Milicia e può decidere, a seconda delle circostanze, di riunirsi in particolari posti per potere meglio svolgere i propri compiti o per constatare determinate situazioni ambientali.

## Art.4
## COMPITI DELLA CONSULTA

1. In relazione a quanto previsto dall'art.11 della Legge Regionale 16/05/1978, n.8 la Consulta Comunale dello Sport formula proposte per:

A) La elaborazione di programmi per la realizzazione di impianti sportivi
B) L'elaborazione di apposite norme regolamentari per garantire l'uso pubblico e la gestione sociale degli impianti e delle attrezzature sportive;
C) La fissazione dei criteri di erogazione degli incentivi comunali per le attività sportive, ricreative e motorie;
D) la promozione di iniziative e di attività nell'ambito del comune per la diffusione dello sport.

## Art.5

---

[1] L.R. 16/5/1978, n.8 - Art.1 – La Regione siciliana riconosce nella pratica sportiva e nell'utilizzazione del tempo libero attività essenziali ed autonome per la formazione dell'uomo e per lo sviluppo civile e sociale della collettività ed a tal fine promuove le iniziative dirette a realizzare strutture e servizi idonei a garantirne l'esercizio di tutti i cittadini.

...

Art.11 – I Comuni, entro tre mesi dell'entrata in vigore della presente legge, istituiscono, con delibera consiliare, le consulte comunali dello sport nelle quali devono essere rappresentati anche le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, i consigli di quartiere, gli organi di autogoverno della scuola, gli enti di promozione sportiva, le associazioni del tempo libero e le società sportive a prevalente attività dilettantistica che abbiano le seguenti caratteristiche:

a) natura privatistica;
b) volontarietà dell'adesione e facoltà di recesso degli associati;
c) elettività delle cariche sociali;
d) promozione di attività ispirate ai principi costituzionali;
e) non perseguimento di fini di lucro.

Le consulte comunali per lo sport formulano proposte per:

a) l'elaborazione dei programmi di realizzazione di impianti sportivi;
b) l'elaborazione di apposite norme regolamentari per garantire l'uso pubblico e la gestione sociale degli impianti e delle attrezzature sportive;
c) la fissazione dei criteri di erogazione degli incentivi comunali per le attività sportive, ricreative e motorie;
d) la promozione di iniziative e di attività nell'ambito del comune per la diffusione dello sport.

## ORGANI DELLA CONSULTA

1. Sono Organi della Consulta:
a) L'Assemblea di tutti i componenti della Consulta nominati dal Sindaco;
b) Il Presidente;
c) Il Vice Presidente;
d) L'Organo esecutivo;
e) Il Segretario;

## Art.6
## I COMPONENTI DELLA CONSULTA

1 I componenti della Consulta Comunale dello Sport nominati dal Sindaco, oltre ai rappresentanti dei gruppi consiliari che verranno designati dai capi gruppo, sono i rappresentati delle seguenti categorie sociali:
a) Il Rappresentate del CONI;
b) I Rappresentanti delle Federazioni Sportive Provinciali designati dal CONI che operano nel Comune;
c) I Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative; (CGIL – CISL – UIL)
d) Il Rappresentante degli Organi di autogoverno della Scuola;
e) I Rappresentanti delle Società Sportive a prevalente attività dilettantistica;
f) I Rappresentanti delle Associazioni del tempo libero;
g) Un Dipendente Comunale con compiti di Segretario;
h) Un rappresentante degli enti di promozione sportiva, riconosciuto dal CONI.
i) Un componente per ogni gruppo consiliare.

## Art.7
## IL PRESIDENTE

1 Il Presidente della Consulta Comunale dello Sport è il Sindaco o un suo delegato che coincide di norma con l'Assessore allo Sport.

## Art.8
## IL VICE PRESIDENTE

1 Il Vice Presidente è designato dalla Consulta tra i componenti in carica e sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento o assenza.

## Art.9
## L'ORGANO ESECUTIVO

1 L'Organo Esecutivo è composto dal Presidente che lo presiede, dal Vice Presidente e da n.5 unità designate dalla Consulta tra i suoi componenti in carica.
2 L'Organo Esecutivo collabora con il Presidente per lo studio e la trattazione di particolari materie, può predisporre schemi di regolamenti per la gestione degli impianti sportivi, elabora proposte e documenti da sottoporre all'esame della Consulta.

## Art.10
## IL SEGRETARIO

1 Il Segretario della Consulta Comunale dello Sport è nominato dal Sindaco contestualmente alla nomina della Consulta.
2 Il Segretario collabora con il Presidente, con l'Organo Esecutivo e con i componenti della Consulta ai fini del migliore funzionamento della struttura.

3 Redige i verbali delle sedute e predispone tutto quanto utile alle esigenze funzionali dell'organismo.

## Art.11
## CONVOCAZIONE

1 La Consulta Comunale dello Sport è convocata dal Presidente, od in sua assenza, dal Vice Presidente, con lettera di invio spedita almeno CINQUE giorni prima della data fissata per la riunione, a tutti i componenti della Consulta.
2 La lettera di invito dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti posti in discussione, l'ora, la data ed il luogo della prima e della seconda convocazione.
3 Ogni componente della Consulta può richiedere al Presidente di porre all'Ordine del Giorno della successiva seduta argomenti riguardanti la materia sportiva.

## Art.12
## MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

1 La Consulta è validamente costituita con la presenza di metà più uno dei suoi componenti in carica.
2 Trascorsa mezza ora dall'orario fissato per la riunione la Consulta potrà deliberare, in seconda convocazione, con la presenza di almeno UN TERZO dei suoi componenti in carica.
3 I Componenti partecipano personalmente alle riunioni, non essendo prevista alcuna forma di DELEGA.

## Art.13
## DELIBERAZIONI

1 Le Deliberazioni della Consulta sono adottate a maggioranza dei presenti per voto palese, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
2 Si procederà ad effettuare votazioni per scrutinio segreto ove la valutazione dovesse comportare giudizi riguardanti persone fisiche.
3 Le Deliberazioni della Consulta verranno trascritte, a cura del Segretario, nel registro verbali e saranno trasmesse, a cura del Presidente, alla Giunta ed al Consiglio Comunale.

## Art.14
## DECADENZA, DIMISSIONI E SOSTITUZIONI COMPONENTI

1 La mancata partecipazione a tre sedute consecutive della Consulta senza giustificato motivo determina la decadenza del componente che verrà dichiarato decaduto.
2 I componenti la Consulta possono rassegnare le proprie dimissioni che sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto.
3 Il Sindaco provvede alla nomina del sostituto del componente dimesso o decaduto con determinazione sindacale. La dichiarazione di decadenza avverrà contestualmente alla nomina del sostituto.

## Art.15
## ENTRATA IN VIGORE

1 Il presente regolamento entra in vigore il sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione della relativa delibera esecutiva.